

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2000716**
Data: **19/01/2016**



Oggetto: **legge di stabilità 2016 – scommesse sportive: imposta unica sul margine**
Allegati: **comunicato ADM del 15-01-2016**

LEGGE DI STABILITA' 2016 – SCOMMESSE SPORTIVE: IMPOSTA UNICA SUL MARGINE

Gentile Associato,

l'art. 1 comma 945 della Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 – pubblicata sulla G.U. del 30/12/2015 n. 302 – supplemento n. 70/L) ha modificato, a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, il metodo di calcolo dell'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, mentre ha mantenuto inalterati i termini e le modalità di versamento.

Di seguito si riporta il comma interessato:

“A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle **scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche**, l'**imposta unica** di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla **differenza** tra le **somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza.”**

Con successivo comunicato prot. ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE.0003617.15-01-2016-U, ADM (allegato 1) ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità recate dalla Legge di stabilità, specificando quanto di seguito:

- a) l'**importo mensile** dovuto da ciascun concessionario è dato dal saldo algebrico delle liquidazioni giornaliere calcolate per ciascuna giornata di cui si compone il mese di riferimento;
- b) nel caso in cui l'importo mensile risulti essere minore di zero, l'imposta unica del mese è pari a zero e non si ha diritto a rimborsi o compensazioni;
- c) la **liquidazione giornaliera** è calcolata secondo il **principio della competenza** e non quello dell'incasso, perciò concorrono alla determinazione delle somme giocate e delle vincite corrisposte le ricevute di partecipazione per le quali la data dell'ultimo avvenimento inserito nel biglietto coincide con la data di riferimento;
- d) le **somme giocate** sono da considerarsi al netto dei biglietti annullati e rimborsabili ed includono gli eventuali bonus utilizzati dal giocatore;
- e) le **vincite corrisposte** sono costituite da tutti i biglietti vincenti prendendo in considerazione le sole vincite risultanti dall'ultima refertazione.

Nel comunicato, inoltre, è stato precisato che le ricevute di partecipazione dell'anno 2015 o precedenti ma di competenza dell'anno 2016 o successivi, contribuiranno al calcolo dell'imposta unica per il periodo di riferimento dell'anno 2016 o successivi.

Da quanto sopra si può evincere come, dal 01/01/2016, la determinazione dell'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa avvenga con le seguenti modalità:

giornalmente mediante l'applicazione dell'aliquota del 18% (per la raccolta in rete fisica) o del 22% (per la raccolta a distanza) sul **“margine”**, calcolato come differenza tra le somme giocate (al netto dei biglietti annullati e rimborsabili) ed i biglietti vincenti (in caso di variazione di referto sono presi in considerazione i soli biglietti vincenti risultanti dall'ultima refertazione).

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO**.
Studio Bondavalli

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it